



# NO ALLA PENA DI MORTE

**Albert Camus (1913-1960)**

L'opera di Albert Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*<sup>1</sup>, presentando una rassegna particolarmente esauriente delle principali posizioni abolizioniste, costituisce probabilmente lo scritto più completo ed incisivo della letteratura del Novecento sul problema della pena di morte e, pertanto, oltre a costituire una lettura indispensabile per il docente, si presta indubbiamente, anche per la sua brillantezza stilistica, ad un proficuo uso didattico.

## **Temi principali dell'opera**

### **1. Questione della pubblicità delle esecuzioni capitali**

La stessa società che sostiene l'esemplarità della pena di morte, e che si serve di tale argomentazione per giustificarne l'impiego, dimostra, nei fatti, di non nutrire affatto una simile certezza. *"Se realmente vi credesse, esporrebbe le teste. Accorderebbe alle esecuzioni il beneficio del lancio pubblicitario che solitamente riserva ai prestiti nazionali o alle nuove marche di aperitivi"* (p. 16)

Al contrario, nell'epoca contemporanea, la società che difende e utilizza la pratica della pena capitale tende ad occultare il rito macabro dell'esecuzione, nella convinzione ipocritamente inconfessata, dell'effetto devastante che essa eserciterebbe sugli animi degli spettatori, i quali assai difficilmente potrebbero continuare a tollerare una pratica tanto spaventosa.

### **2. Indimostrabilità della funzione deterrente**

Nulla dimostra che la pena di morte svolga una qualche funzione deterrente; nessuno ha mai potuto dimostrare che un solo individuo sia stato frenato nel compiere il suo atto criminale dal timore della pena capitale: *"Tutte le statistiche senza eccezione, quelle riguardanti i paesi abolizionisti oppure gli altri, dimostrano che non esiste rapporto tra l'abolizione della pena di morte e la criminalità"* (p. 29). È invece evidente che essa ha esercitato su molti criminali un fascino morboso. In altre parole, la *"potenza dell'intimidazione agisce unicamente sui timidi non destinati al delitto e cede di fronte agli irriducibili sui quali vorrebbe precisamente agire"* (p. 29)

<sup>1</sup> A. Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*, Ed. SE, Milano 1993 (*Réflexions sur la guillotine*, Calmann-Lévy, Parigi 1957)

**3. Funzione degradante della pena di morte**

Se di esemplarità si può parlare, è di una forma di esemplarità ripugnante, dalle imprevedibili conseguenze. *“Non c’è nobiltà attorno al patibolo, ma disgusto, disprezzo, o il più spregevole godimento”* (p. 31). Tale pratica, cioè, risveglia ed eccita gli istinti sanguinari, disumanizzando coloro che vi prendono parte. In conclusione, l’intimidazione che dovrebbe essere esercitata dalla pena di morte *“non agisce sulle persone oneste, finché lo sono”, “affascina quelli che non lo sono più”* e *“degrada o corrompe coloro che vi pongono mano”* (p. 34). *“Sanziona, ma non previene, quando addirittura non suscita l’istinto omicida”* (p. 34)

**4. La sostanza della pena di morte è la vendetta (lucida e programmata)**

In definitiva, spogliata dei suoi veli ipocriti e mistificanti, la pena di morte altro non è se non vendetta. *“Infatti, il castigo che sanziona senza prevenire si chiama vendetta. È una risposta quasi aritmetica che la società fornisce a chi infrange la sua legge primordiale. Questa risposta è antica come l’uomo: si chiama taglione. Chi mi ha fatto del male, deve averne; chi mi ha strappato un occhio, deve perderne uno dei suoi; chi ha ucciso, deve morire. Si tratta di un sentimento, e particolarmente brutale, non di un principio. Il taglione rientra nell’ordine della natura, dell’istinto, non rientra nell’ordine della legge. La legge, per definizione, non può obbedire alle stesse regole della natura. Se l’assassinio è nella natura umana, la legge non è fatta per imitare o riprodurre questa natura. È fatta per correggerla”* (p. 34). La pena di morte, pertanto, è un omicidio che appare immensamente più deprecabile di quello eseguito dal singolo assassino, perché *“aggiunge alla morte un regolamento, una premeditazione pubblica e conosciuta dalla futura vittima, un’organizzazione, infine, che di per se stessa è fonte di sofferenze morali più atroci della morte”* (p. 36)

**5. Abbruttimento del condannato e regressione della società**

*“La tortura della speranza si alterna alle angosce della disperazione animale”*. Il condannato *“Non è più un uomo, è una cosa che attende di essere manipolata dai carnefici. È mantenuto nella necessità assoluta, quella della materia inerte, ma con una coscienza che è il suo peggior nemico. Quando i funzionari, il cui mestiere consiste nell’uccidere quest’uomo, lo definiscono un pacco, fanno quel che dicono”* (p. 36) *“No, ciò che l’uomo prova in quei momenti è al di là di ogni morale. Né la virtù, né il coraggio, né l’intelligenza, né la stessa innocenza giocano qui un ruolo. La società viene di colpo riportata ai terrori primitivi, dove più nulla può esser giudicato. Equità, dignità, tutto è scomparso”* (p. 40)

**6. Coinvolgimento della famiglia del condannato**

Nell’applicazione della *“legge del taglione”* le conseguenze si ripercuotono inevitabilmente sulla famiglia del suppliziato (p. 41)

**7. Responsabilità collettiva**

Nella tradizionale concezione di siffatta legge, si presuppone l’innocenza della vittima. *“Ma la società che si presume debba rappresentarla, può forse sostenere di essere innocente? Non è responsabile, almeno in parte, del crimine che reprime con tanta severità?”* (p. 43)

**8. Problema dell’alcolismo**

Uno Stato *“che semina alcol, non può stupirsi di raccogliere delitti”* (p. 45)

**9. Illogicità ed ingiustizia del castigo assoluto**

Non esiste mai, nell’uomo, una responsabilità totale, non dovrebbe esistere neppure un castigo assoluto. Non si può, cioè, risolvere *“una colpevolezza sempre relativa con un castigo definitivo e irreparabile”* (p. 47)

**10. Fallibilità della giustizia umana ed affermazione di una solidarietà di tutti gli uomini nell’errore**

La pena di morte può colpire anche l’innocente: *“Morto l’innocente, nessuno può far più nulla per lui, tranne riabilitarlo...”* (p. 50). Una giustizia che è, e non può essere che inadeguata, dovrebbe pertanto mostrarsi moderata e lasciare alle sue sentenze i margini necessari per porre rimedio all’eventuale errore.

**11. Il no alla pena di morte per ragioni di logica e di realismo**

Non può esistere *“giudice supremo”* se non esiste *“innocenza assoluta”* (p. 57). E *“pronunciare il giudizio definitivo prima della morte, decretare la resa dei conti quando il creditore è ancora vivo, non spetta a nessun uomo”* (p. 58)

**12. Individuo e Stato**

La società deve difendersi, oggi, più dallo Stato che dall’individuo. Il valore della persona umana va collocato al di sopra dello Stato. *“Proibire la condanna a morte di un uomo significherebbe proclamare pubblicamente che la società e lo Stato non sono valori assoluti, significa decretare che nulla li autorizza a legiferare in modo definitivo, né a produrre l’irreparabile”* (p. 65) Abolire la pena di morte significherebbe *“imprimere un colpo di freni spettacolare e proclamare, nei principi e nelle istituzioni, che la persona umana è al di sopra dello Stato”* (p. 66)

**13. La pace nel mondo**

Abolizione della pena di morte come passaggio obbligato per il raggiungimento della pace nel mondo. *“Non vi sarà pace durevole né nel cuore degli individui né nei costumi della società sin quando la morte non verrà posta fuori legge”* (p. 70)